

COMMISSIONE IX  
LAVORI PUBBLICI

XX.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 28 OTTOBRE 1964

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ALESSANDRINI

INDICE

	PAG.	PAG.
<b>Comunicazioni del Presidente:</b>		
PRESIDENTE . . . . .	246	
<b>Proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):</b>		
TERRANOVA CORRADO ed altri: Modifiche all'articolo 16 della legge 3 agosto 1949, n. 589, recante provvedimenti per agevolare l'esecuzione di opere pubbliche di interesse degli enti locali (1095);		
BORCHI ed altri: Modificazione all'articolo 16 della legge 3 agosto 1949, n. 589, concernente provvedimenti per agevolare l'esecuzione di opere pubbliche di interesse degli enti locali (1187) . . . . .	246	
PRESIDENTE . . . . .	246, 249, 250	
DE' COCCI, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i> . . . . .	246, 248, 249	
TERRANOVA CORRADO . . . . .	247, 249, 250	
RIPAMONTI . . . . .	247, 248	
BUSETTO . . . . .	247	
COTTONE . . . . .	248, 249	
BIAGIONI, <i>Relatore</i> . . . . .	248, 249	
<b>Disegno di legge (Discussione e approvazione):</b>		
Integrazioni della legge 25 novembre 1962, n. 1684, concernente provvedimenti per l'edilizia con particolari prescrizioni per le zone sismiche. ( <i>Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato</i> ) (1695) . . . . .	250	
PRESIDENTE . . . . .	250, 252, 253, 254, 255	
RIPAMONTI, <i>Relatore</i> . . . . .	250, 251	
GREGGI . . . . .	252, 254	
HELER . . . . .	252	
FORTINI . . . . .	253	
DE' COCCI, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i> . . . . .	251, 253, 255	
<b>Proposta di legge (Rinvio della discussione):</b>		
MOSCA e BARONI: Norme relative ai piani regolatori generali di Longarone e Castellavazzo (1689) . . . . .	255	
PRESIDENTE . . . . .	255	
MOSCA, <i>Relatore</i> . . . . .	255	
BUSETTO . . . . .	255	
RIPAMONTI . . . . .	255	
<b>Proposte di legge (Discussione e rinvio):</b>		
SULLO ed altri: Nuove disposizioni per accelerare la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dal terremoto dell'agosto 1962 (1614) . . . . .	255	
PRESIDENTE . . . . .	255, 256, 257, 258	
BRANDI, <i>Relatore</i> . . . . .	255	
AMENDOLA PIETRO . . . . .	256	
SULLO . . . . .	257	
HELFER . . . . .	257	
DE' COCCI, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i> . . . . .	257	
<b>Votazione segreta:</b>		
PRESIDENTE . . . . .	258	

La seduta comincia alle 9,45.

DI NARDO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.  
(È approvato).

**Comunicazioni del Presidente.**

PRESIDENTE. Comunico che per la discussione della proposta di legge n. 1669 i deputati Corona Giacomo e Sullo sostituiscono rispettivamente i deputati Cavallaro Francesco e Fortini e che per la discussione della proposta di legge n. 1614 i deputati Sullo, Villani e Mariconda sostituiscono rispettivamente i deputati Fortini, Lauricella e Poerio.

**Seguito della discussione delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Terranova Corrado ed altri: Modifiche all'articolo 16 della legge 3 agosto 1949, n. 589, recante provvedimenti per agevolare l'esecuzione di opere pubbliche di interesse degli enti locali (1095); Borghi ed altri: Modificazione all'articolo 16 della legge 3 agosto 1949, n. 589, concernente provvedimenti per agevolare l'esecuzione di opere pubbliche di interesse degli enti pubblici (1187).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Terranova Corrado, Guariento, Ripamonti, Degan, Fracassi e Calvetti: « Modifiche all'articolo 16 della legge 3 agosto 1949, n. 589, recante provvedimenti per agevolare l'esecuzione di opere pubbliche di interesse degli enti locali » (1095), e d'iniziativa dei deputati Borghi, Rampa, Alessandrini, Armato, Buzzi, Cengarle, Curti Aurelio, Leone Raffaele e Scalia: « Modificazione all'articolo 16 della legge 3 agosto 1949, n. 589, concernente provvedimenti per agevolare l'esecuzione di opere pubbliche d'interesse degli enti locali » (1187).

Su entrambi questi provvedimenti è pervenuto il parere favorevole dalla II Commissione e, come i colleghi ricordano, su entrambi i provvedimenti la discussione generale è stata svolta e chiusa. La Commissione ha anche deliberato di assumere come testo base della discussione la proposta di legge n. 1095.

Prima di passare all'esame degli articoli è stato costituito un Comitato ristretto per studiare il modo di uniformare la legislazione in tutti gli altri settori regolati da norme analoghe a quella che la proposta di legge dello onorevole Terranova ed altri tende a modificare.

Il Comitato ristretto si è riunito in varie sedute, ma la discussione non ha condotto a risultati conclusivi. Non sono stati elaborati emendamenti, nè si è giunti ad una formulazione della proposta che trovasse concordi

tutti i membri del Comitato stesso, i cui lavori sono stati sospesi su richiesta del proponente onorevole Terranova.

Pertanto, nella odierna seduta in sede legislativa si dovrebbe riprendere l'esame degli articoli, introducendovi quegli emendamenti che la Commissione riterrà di approvare. Sono stati già stampati e saranno distribuiti agli onorevoli Commissari gli emendamenti presentati degli onorevoli Taverna, Curti Ivano, Lusoli e Angelini Giuseppe.

DE' COCCI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Anche il Governo ha predisposto degli emendamenti.

Vorrei quindi esprimere l'orientamento del Governo sul problema. Mi limiterò ad alcune considerazioni di carattere generale ed a formulare una proposta.

Solo molto tardi ho ricevuto la documentazione da parte degli uffici del Ministero e dal relativo fascicolo non si desume che la discussione sia giunta a questo punto. Il Presidente della Commissione può dire, ed a ragione, che si tratta di *interna corporis*, ma il Ministero dei lavori pubblici non ritiene la proposta di legge tanto urgente ed importante. Pensa, anzi, che il provvedimento possa far aumentare i costi delle opere pubbliche in un momento in cui i bilanci comunali si trovano in una situazione delicata.

Tuttavia, anche per deferenza verso i proponenti, il Governo non si oppone in via assoluta al provvedimento, ma desidera partecipare alla sua elaborazione sostanziale attraverso l'introduzione di modifiche, tenendo conto della grave situazione del settore edilizio, che certo sarà nota ai proponenti.

Noi stiamo conducendo delle indagini in proposito, città per città, e nelle riunioni che si tengono, emergono richieste di modifiche delle procedure, lunghissime e superate.

Presso le Commissioni riunite dei lavori pubblici e della pubblica istruzione del Senato è in discussione un disegno di legge sull'edilizia scolastica e sono formulate anche in questa occasione numerosissime proposte di modifica delle procedure.

Ritengo che un breve rinvio del seguito della discussione potrebbe condurci ad ampliare la portata del provvedimento con l'aggiunta di alcune modifiche alla legge n. 589: mi rivolgo al Presidente ed ai commissari perché sia accolta questa mia proposta.

PRESIDENTE. Sulla proposta fatta alla Commissione dall'onorevole Sottosegretario sarà opportuno si svolga un breve dibattito. Pertanto, la discussione generale si intende

riaperta ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 83 del Regolamento.

**TERRANOVA CORRADO.** Mentre non posso ringraziare il Governo per quanto ha detto circa la mia proposta che considera nè urgente, nè importante, desidero rilevare che, allorché si stava procedendo all'esame dei vari articoli della proposta di legge di cui sono il primo firmatario, fu prospettata da parte dell'onorevole Ripamonti, a cui si associò l'onorevole Presidente e l'onorevole Busetto, l'opportunità di delegare ad un Comitato ristretto il compito di stendere quanto previsto nella proposta di legge da me presentata ad altre leggi che concernono analoga materia, e cioè prevedono per gli ingegneri, architetti e geometri la riduzione delle tariffe professionali quando si tratta della esecuzione di opere pubbliche.

Mi opposi, come gli onorevoli colleghi ricordano, alla costituzione del Comitato ristretto e non già perchè fossi contrario alla formulazione di una legge organica. I fatti mi hanno dato ragione. Il Sottosegretario onorevole Romita, che oggi non è presente, informò il Comitato ristretto che il Governo non consentiva ad estendere quanto previsto nella proposta di legge da me presentata ad altre leggi che trattano la stessa materia ed invitò il Comitato stesso a limitare la discussione alla proposta stessa. Per tale ragione chiesi al Presidente onorevole Alessandrini di riportare in Commissione la discussione della suddetta proposta, stante che il Comitato ristretto non poteva esorbitare dai compiti delegati dalla Commissione.

Ora il Sottosegretario onorevole De' Cocchi chiede un altro rinvio e ripropone la possibilità di estendere il provvedimento ad altri analoghi e particolarmente a quelli riguardanti l'edilizia scolastica. Stante l'evidente contraddizione che si manifesta nelle dichiarazioni dei due sottosegretari dello stesso dicastero, e che io mi esimo dal commentare, non posso che oppormi alla richiesta del Sottosegretario De' Cocchi.

**RIPAMONTI.** Vorrei chiarire i termini del dibattito svoltosi in sede di Comitato ristretto.

La estensione della portata della norma di cui all'articolo 2 della proposta di legge n. 1095 a tutte le opere pubbliche richiedeva innanzitutto il tempo necessario per predisporre un testo di legge organico e, in secondo luogo, comportava un aggravio immediato di spesa anche per opere in corso di realizzazione. Si accolse quindi la proposta del Governo di rimandare l'adeguamento per gli

altri progetti di legge in materia di opere pubbliche.

Pertanto, per questo motivo, si è tornati a discutere la proposta di legge in Commissione senza proporre modificazioni.

Mi rimetto quindi alle dichiarazioni del Governo in ordine all'esame di questa proposta di legge, anche perchè nel corso di quest'anno affronteremo il problema dell'edilizia scolastica.

**BUSETTO.** Vorrei rilevare una contraddizione nell'impostazione di questi lavori. Infatti, se ben ricordo, la proposta di costituire un Comitato ristretto conseguiva all'esigenza di allargare, il dispositivo previsto dalla proposta di legge n. 1095 e giungere, pertanto, ad una legge più organica che innovasse tutti i rapporti tra progettazione di opere pubbliche e tariffe dei professionisti. Se non erro, invece, il Comitato ristretto si è riunito, ma non ha lavorato secondo questa impostazione che la Commissione aveva indicato, avendo ristretto ad un certo punto il suo esame alla sola proposta di legge n. 1095.

Oggi il Governo chiede un certo periodo di tempo per un esame più approfondito: qui si può rilevare un atteggiamento molto contraddittorio. Comunque, il nostro gruppo si mantiene fedele alla prima impostazione, cioè quella di pervenire alla formulazione di un provvedimento organico in materia.

Non riesco però a comprendere perchè il Comitato ristretto si sia sciolto o si debba sciogliere. Credo, anzi, che esso debba continuare a lavorare anche perchè è in discussione al Senato il disegno di legge sull'edilizia scolastica: il Comitato stesso, pertanto, dovrà continuare a riunirsi per esaminare il problema, in modo che, anche in base ai suggerimenti del Governo e degli onorevoli colleghi si possa pervenire a predisporre norme organiche.

Non voglio sollevare una questione di ordine generale, ma ritengo che troppe volte il nostro Parlamento proceda episodicamente, con leggine, senza affrontare i problemi in un quadro generale; e questo non è certo il modo migliore per difendere il prestigio del Parlamento stesso. Noi avvertiamo, al di fuori, spesso delle critiche molto dure nei confronti del modo con cui il Parlamento procede nell'esame dei singoli problemi.

Concludendo, propongo che il Comitato ristretto torni a riunirsi, ponendo però un termine per la conclusione dei suoi lavori, in modo da formulare un provvedimento di legge che investa tutti i rapporti tra le prestazioni e le tariffe dei liberi professionisti e

le attività di progettazione a favore degli enti locali.

Le settimana prossima, presumibilmente, la Camera rimarrà chiusa; poi ci saranno le elezioni amministrative. Ritengo, quindi, che il termine dei lavori del Comitato ristretto possa essere fissato per un periodo intorno alla metà del mese di dicembre.

**TERRANOVA CORRADO.** Mi scusi, onorevole Presidente, ma il suo comportamento mi sembra alquanto strano, e non da oggi, soprattutto nei miei riguardi.

La nostra Commissione aveva delegato un Comitato ristretto per discutere la proposta di legge firmata da me e da altri colleghi. Ella si è mostrata fin da principio contrario a questa proposta ed io non posso che rispettare la sua opinione. Tuttavia non posso essere d'accordo con lei quando, non solo nomina un Comitato ristretto — la cui composizione non ha comunicato in precedenza alla Commissione — costituito peraltro, per la maggior parte, da colleghi che non dividevano del tutto la mia proposta, ma quel che è più grave, presiede ella stessa tale Comitato, mentre non avrebbe dovuto presiederlo non foss'altro che per ragioni di correttezza. Sicché, col suo comportamento, si ha il fondato sospetto che si voglia ad ogni costo sabotare la mia proposta. Un Presidente degno di questo nome non deve essere mai un fazioso!

**COTTONE.** Desidero fare una breve osservazione. Il Sottosegretario onorevole De' Cocci, ha dichiarato che questa proposta di legge non è né urgente, né assillante, né importante esprimendo, nel contempo, deferenza nei riguardi dei presentatori della proposta di legge stessa. Come membro di questa Commissione posso essere anche sensibile a questa deferenza, che però è irrilevante da un punto di vista obiettivo. Anzi, essa, se fosse l'unico elemento di rilievo, dovrebbe comportare la non presa in considerazione del provvedimento. L'onorevole Sottosegretario in questo caso avrebbe dovuto dire puramente e semplicemente che il Governo è contrario alla proposta di legge.

**DE' COCCI, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.** Non è contrario a prioristicamente, ma chiede un completo e approfondito esame della materia. La cosa è diversa!

**COTTONE.** Ad ogni modo, al punto in cui siamo la Commissione si trova di fronte ad una alternativa: o rinviare la discussione del provvedimento per dare la possibilità o alla Commissione stessa o al Comitato ristret-

to di esaminare ulteriormente la proposta di legge oppure passare immediatamente all'esame degli articoli.

Sono anch'io d'accordo con l'onorevole Busetto nel senso che spesso le Commissioni svolgono la funzione legislativa in modo episodico e frammentario. Tuttavia, non posso non rilevare che se le Commissioni dovessero essere prese esclusivamente dall'ansia di legiferare in modo organico — questo aggettivo a me non piace ma ormai è entrato nell'uso corrente — per volere fare tutto correremmo il rischio, come l'esperienza dimostra, non dico di non fare niente ma di non fare quel poco necessario. Vero è che la proposta di legge dell'onorevole Terranova si inserisce in un panorama molto ampio, ma se noi volessimo ad ogni costo affrontare il problema nella sua interezza finiremmo con il farci sfuggire anche i particolari di più urgente ed indilazionabile soluzione.

In conclusione, propongo di discutere oggi stesso il provvedimento, prendendo in esame, naturalmente, tutti gli emendamenti presentati, per apportarvi eventualmente le modificazioni che si rendessero necessarie per giungere quindi alla votazione a scrutinio segreto del provvedimento stesso.

**BIAGIONI, Relatore.** Mi permetto di rilevare che sia quando venne iniziata la discussione di questa proposta di legge, sia in sede di Comitato ristretto, sia nella seduta odierna si sono palesate talune notevoli perplessità. E mi sembra che nessuno sia in grado oggi di affrontare serenamente la discussione poiché da tutte le parti, compreso anche il rappresentante del Governo, sono prospettati molti dubbi. Debbo aggiungere inoltre che il Governo non ha palesato oggi un atteggiamento univoco. Ricordo a questo proposito che il Sottosegretario onorevole Romita in una precedente riunione, dichiarò di essere favorevole ad una maggiore estensione del provvedimento ma aggiunse che l'argomento era così complesso da comportare uno studio molto lungo ed approfondito.

Ora, il Governo chiede un breve rinvio per avere il tempo di elaborare un provvedimento più organico: come relatore debbo dire che se insiste in questa richiesta, anche perché non si tratta di un rinvio eccessivamente lungo, non ritengo di oppormi. Per altro, sono d'accordo con il collega Busetto nel senso che il Comitato ristretto debbe continuare ad esaminare il provvedimento, sottoponendo successivamente alla Commissione i risultati del suo lavoro.

**PRESIDENTE.** Innanzi tutto sono obbligato a respingere l'accusa formulata dall'onorevole Terranova nei confronti del Presidente che avrebbe voluto ostacolare la discussione del provvedimento. Non credo opportuno insistere, nè scendere sul terreno della polemica, ma credo che sia giusto precisare che il Presidente della Commissione, in quanto deputato come tutti gli altri, ha il diritto e il dovere di esprimere le sue opinioni senza per questo essere accusato di sabotare la discussione.

**TERRANOVA CORRADO.** Non credo però che possa presiedere i lavori del Comitato ristretto!

**PRESIDENTE.** Abbia pazienza, onorevole Terranova. Credo che il suo stesso comportamento le dia torto.

Detto questo, debbo precisare, relativamente a quanto è stato osservato dall'onorevole Busetto, che effettivamente il Comitato ristretto si è riunito per esaminare se quanto previsto nella proposta di legge n. 1095 potesse essere esteso anche ad altri settori, tanto più che già in sede di Commissione erano stati preannunciati emendamenti in tal senso.

A seguito delle dichiarazioni fatte dal Governo relative alla complessività della materia, il Comitato ha proceduto all'esame degli articoli nell'intento di accelerare i lavori, ma, allorché l'onorevole Terranova ha fatto presente che lo scopo principale da raggiungere era quello di estendere il provvedimento ad altri settori, il Comitato ristretto ha sospeso la discussione e si è rimesso alle decisioni della Commissione plenaria. Questo per l'esattezza.

A questo punto dovremmo esaminare due proposte: una dell'onorevole Sottosegretario, tendente ad un breve rinvio per approfondire alcuni punti e discutere poi il provvedimento nel testo originario; l'altra, dell'onorevole Busetto, di un rinvio a più lungo termine, demandando al Comitato ristretto di studiare a fondo e con la necessaria documentazione il problema allo scopo di giungere ad una legge organica che esaurisca la particolare materia e la disciplini in maniera uniforme.

Prego l'onorevole Sottosegretario di voler precisare meglio il suo pensiero sul rinvio.

**DE' COCCI, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.** Non ho voluto formulare la mia proposta in modo preciso perché non pensavo che si giungesse ad un dibattito così approfondito.

Nessuna opposizione preconcetta al provvedimento in esame; tuttavia nel Governo c'è

il desiderio che i lavori siano i più fecondi e produttori possibili.

Noi ci troviamo di fronte a varie possibilità per esaminare a fondo il problema della decrepitezza della legge 3 agosto 1949, n. 589; tuttavia, anche se vogliamo limitarci al problema delle spese di progettazione, si può fare qualcosa di più organico.

In ogni caso, ritengo opportuno che sia riconvocato o ricostituito il Comitato ristretto. Si deciderà poi in quella sede se estendere la portata del provvedimento o no.

Di conseguenza la discussione dovrebbe essere rinviata di una decina di giorni.

**PRESIDENTE.** Mi sembra che vi sia una lieve modifica nell'impostazione: breve rinvio per esaminare la proposta di legge Terranova e gli emendamenti presentati, con riserva di studiare un provvedimento organico.

**DE' COCCI, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.** Non diciamo così. Se la Commissione vuole rigidamente attenersi al tema della progettazione si tratta solo di modificare in alcuni punti la proposta di legge n. 1095. Se invece si vuole tenere presente che il Ministero dei lavori pubblici sta costituendo una commissione per lo snellimento delle procedure, soprattutto per quei punti di cui la congiuntura ha posto in evidenza la necessità di modificazioni, allora la proposta di legge dell'onorevole Terranova potrebbe costituire l'occasione per operare in tal senso.

**PRESIDENTE.** Quindi, o breve rinvio e riconvocazione del Comitato ristretto, oppure breve rinvio per riesaminare poi in Commissione tutta la materia.

**DE' COCCI, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.** Questo riguarda i lavori della Commissione.

**BIAGIONI, Relatore.** È da prevedersi che durante la settimana ventura la Camera sospenderà i suoi lavori.

**COTTONE.** Con la proposta di breve rinvio si entra nell'ordine della relatività delle cose umane. Galileo Galilei ne *Il Saggiatore* riferisce un aneddoto in cui rileva che, mentre la sua affittacamere riteneva enorme la distanza per andare in chiesa ad ascoltare la messa, Galileo riteneva nulla la distanza della stella Alfa.

Ora qui si ritiene di dover procedere ad un rinvio di dieci o più giorni. Tutti noi parlamentari siamo impegnati nella campagna elettorale, che certo non ci distrae troppo dalle occupazioni parlamentari, ma comunque assorbe una parte del nostro lavoro quotidiano. Non è escluso che i lavori della Camera possano essere ripresi dopo le elezioni. Quindi

il breve rinvio sarebbe in tal caso fino al mese prossimo. Se questo è per il Sottosegretario un rinvio « breve », lo lascio arbitro della sua opinione. Secondo me, è « lungo ».

**TERRANOVA CORRADO.** Desidero che venga precisato che il rinvio sarà breve: di sette giorni o, al massimo, di 15 giorni, trascorsi i quali si riprenderà la discussione in Commissione.

**PRESIDENTE.** I Presidenti dei gruppi parlamentari si riuniranno per discutere sull'ordine dei lavori, ma sembra che questi continueranno fino al giorno 13. Avremmo quindi otto giorni di lavoro. Ma, nella settimana che va dal 9 al 13, con tutta probabilità la nostra Commissione esaminerà il bilancio del Ministero dei lavori pubblici. Questo è il programma prevedibile allo stato delle cose.

Potremmo quindi riconvocare il Comitato ristretto per esaminare in in quella sede la possibilità di estendere la portata del provvedimento sulla base delle comunicazioni che il Governo potrà fornire. Riesamineremo altresì, se sarà opportuno, gli emendamenti ai singoli articoli per trovare una formulazione che soddisfi e che possa poi avere l'approvazione della Commissione. Se la Commissione riterrà opportune successive modifiche al testo elaborato del Comitato ristretto nessuno potrà impedirle di introdurle.

Penserei quindi di non fissare la data per la convocazione della Commissione. Sarà mia cura, non appena questa elaborazione avrà trovato una forma che permetta la discussione, di convocarla.

Se non vi sono obiezioni a questa mia proposta, rimarrà stabilito che il Comitato ristretto sarà riconvocato d'urgenza per esaminare anche gli emendamenti presentati.

*(Così rimane stabilito).*

Il seguito della discussione è, quindi, rinviato ad altra seduta.

**Discussione del disegno di legge: Integrazioni della legge 25 novembre 1962, n. 1784, concernente provvedimenti per l'edilizia con particolari prescrizioni per le zone sismiche. (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato) (1695).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Integrazione della legge 25 novembre 1962, n. 1684, concernente provvedimenti per l'edilizia con particolari prescrizioni per le zone sismiche ».

Il provvedimento è stato già approvato dalla VII Commissione permanente del Senato.

Il relatore, onorevole Ripamonti, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

**RIPAMONTI, Relatore.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, quanti di noi facevano parte di questa Commissione nella passata legislatura ritrovano nel provvedimento al nostro esame una integrazione alle norme tecniche in materia di edilizia sismica della quale già fu discusso quando venne approvato l'articolo 3 della legge 25 novembre 1962, n. 1784. In quella occasione vi fu un ampio dibattito in Commissione, perché era parere prevalente della Commissione stessa che la norma proposta dal Governo avrebbe comportato, nel futuro, l'esigenza di una integrazione.

La Commissione propose che fossero ammesse le strutture metalliche e fece osservare anche allora al Governo che la precedente norma in contrario contenuta in una legge fascista rispondeva alle esigenze della politica autarchica, poiché le limitazioni nelle strutture tendevano a ridurre l'impiego del ferro, in omaggio appunto alla politica autarchica. Si trattava, pertanto, di una norma dettata da motivi contingenti.

La Commissione provocò la convocazione di un comitato di esperti in cui si esposero i motivi del dissenso nei confronti della proposta di fissare dei criteri rigidi in ordine all'utilizzo delle strutture portanti metalliche. Il Comitato non ritenne di accedere all'orientamento della Commissione. Il problema fu di nuovo sollevato in Commissione con un emendamento in ordine alla limitazione contenuta allo stesso articolo 3, nel quale si stabilisce che gli edifici pubblici o privati, con sette o più piani, debbono essere costruiti con strutture portanti in cemento armato o metalliche. Era, invece, nostra opinione che fosse conveniente stabilire il tipo di strutture da impiegare per la realizzazione degli edifici di qualunque altezza, poiché, dal punto di vista tecnico, non vi sono esclusioni di impiego di materiale in rapporto all'altezza di un edificio. Infatti, quando pochi mesi dopo l'entrata in vigore della legge 25 novembre 1962, n. 1684, venne introdotta in Italia la tecnica della prefabbricazione pesante — già adottata in altri Paesi con risultati più o meno favorevoli, che non è il caso di discutere — si è posto immediatamente il problema dell'applicazione dell'articolo 3 della legge stessa.

Vi sono in atto programmi costruttivi di notevole ampiezza in alcune città italiane ed

essi vengono eseguiti in violazione dell'articolo 3 della legge n. 1684, poiché, pur superando l'altezza di sette piani, non hanno una struttura che si possa identificare con una in cemento armato o metallica.

È nata pertanto l'esigenza di provvedere tempestivamente a regolarizzare, dal punto di vista legislativo, questi programmi costruttivi, rimuovendo una norma di legge che non risponde alla tecnica moderna in materia di costruzioni edilizie. Ecco la finalità del disegno di legge che Governo ha presentato e che il Senato ha già approvato.

In base all'articolo 1 del provvedimento, quindi, vengono aggiunti all'articolo 3 della legge n. 1684 i seguenti commi:

« Particolari strutture portanti, che non rispondono alle predette caratteristiche potranno essere ammesse purché di provata idoneità.

La relativa dichiarazione è rilasciata dal Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici su conforme parere dello stesso Consiglio ».

Per quanto riguarda il primo comma, la formulazione non mi pare che sia tecnicamente molto precisa.

DE' COCCI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Al Senato si è insistito per questa formulazione.

RIPAMONTI, *Relatore*. Essa, infatti, lascia la possibilità dell'impiego della prefabbricazione pesante nel settore dell'edilizia. Si poteva chiarire meglio la portata di questa modifica con un riferimento specifico alle molte tecniche costruttive; comunque, non propongo modifiche per non ritardare l'approvazione del disegno di legge.

Per quanto riguarda il secondo comma, si viene ad introdurre un'innovazione, in quanto al Presidente di un organo consultivo, come il Consiglio superiore dei lavori pubblici, viene dato il compito di rilasciare dichiarazioni di idoneità di queste nuove strutture.

È vero che in passato il Consiglio superiore inviava delle circolari agli uffici tecnici, nelle quali erano contenute delle prescrizioni tecniche, ma non si è mai verificato ciò che si verificherebbe adesso.

Anche a questo proposito non propongo modifiche, data l'esigenza di accelerare il programma costruttivo.

Se si modifica l'articolo 3 della legge n. 1684, conseguentemente devono essere modificati gli articoli che riguardano le norme dettate in ordine alla struttura delle costru-

zioni nelle zone sismiche di prima e di seconda categoria.

L'articolo 2 del disegno di legge tende ad aggiungere due commi all'articolo 10 della legge n. 1684. Con il primo, si ammettono altri sistemi costruttivi, oltre quelli previsti nel suddetto articolo, purché di provata idoneità con particolare riguardo alle azioni sismiche, tenute presenti di volta in volta le caratteristiche del sottosuolo. Con il secondo, si stabilisce che la relativa dichiarazione di idoneità è rilasciata dal presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici su conforme parere dello stesso Consiglio. L'articolo 3 del disegno di legge tende a sostituire la prima parte del primo comma dell'articolo 12 della legge n. 1684 che così stabilisce:

« *Per la prima categoria*: Nei calcoli di stabilità degli edifici con intelaiatura di cemento armato o metallica si debbono considerare le seguenti forze agenti sulle strutture resistenti dell'edificio: ».

Il comma sostitutivo contenuto nell'articolo 3 del disegno di legge in esame stabilisce invece che:

« Nei calcoli di stabilità degli edifici con intelaiatura in cemento armato o metallica, ovvero eseguiti con i sistemi costruttivi di cui al secondo comma dell'articolo 3, o di quelli ammissibili ai sensi del primo comma dell'articolo 9 si debbono considerare le seguenti forze agenti sulle strutture resistenti dell'edificio: ».

Ancora l'articolo 3 tende a sostituire la prima parte del decimo comma dell'articolo 12 della legge n. 1684 il quale, analogamente a quello che ho dianzi richiamato, così stabilisce:

« *Per la seconda categoria*: Nei calcoli di stabilità degli edifici con intelaiatura di cemento armato o completamente metallica si debbono considerare le seguenti forze agenti sulle strutture resistenti dell'edificio: ».

Il secondo comma sostitutivo contenuto nell'articolo 3 del disegno di legge, in analogia al precedente comma sostitutivo, prevede per le zone sismiche di seconda categoria che:

« Nei calcoli di stabilità degli edifici con intelaiatura di cemento armato o completamente metallica, ovvero eseguiti con i sistemi costruttivi di cui al secondo comma dell'articolo 9, escluse le costruzioni non intelaiate, si debbono considerare le seguenti forze agenti sulle strutture resistenti dell'edificio: ».

In tal modo si considerano anche le zone in cui sono in vigore norme particolari, trattandosi di zone sismiche. Anche per queste zone il provvedimento consente l'introduzione di nuove tecniche e la regolarizzazione di programmi costruttivi già in atto e che altrimenti dovrebbero esser sospesi perché prevedono altezze superiori a quelle consentite dall'articolo 3 della legge n. 1684.

A questo punto occorre far cenno ad una riserva già fatta in altra sede e che non ha trovato soluzione dal punto di vista giuridico, e cioè se in materia si debba ricorrere ad interventi diretti del Ministero senza bisogno dell'approvazione del Parlamento di norme specifiche.

Che in un Paese come il nostro, in un momento in cui la tecnica è in continuo progresso, si debba consentire o meno l'utilizzo di determinate strutture solo con deliberazione legislativa del Parlamento mi sembra un modo arcaico di portare innanzi la politica nel settore delle opere pubbliche.

Penso quindi che si debba arrivare ai sistemi usati da altri paesi democratici, nei quali vi sono norme emanate da organi di alta competenza tecnica-scientifica che diventano operanti senza bisogno della sanzione parlamentare.

Il nostro Parlamento, a suo tempo, ebbe ad esprimersi in termini di maggior aderenza al progresso tecnico rispetto agli stessi organi tecnici composti da professori universitari per fare della legge n. 1684 una legge moderna.

Per i suesposti motivi invito la Commissione ad approvare il provvedimento.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione generale.

**GREGGI.** Ritengo che quanto ha detto il relatore circa la responsabilità conferita al Consiglio superiore sia esatto.

Non so, però, se sia urgente approvare il provvedimento nell'attuale formulazione. Dovremmo riflettere sull'autorizzazione che si demanda di rilasciare al presidente del Consiglio superiore, perché egli rilascia una autorizzazione su una proposta fatta da lui stesso. È una procedura strana!

È veramente arcaico il sistema per cui lo Stato mediante legge giudica se un sistema tecnico possa o no esser adattato; ma nel caso che stiamo esaminando la procedura è fin troppo semplice. Infatti, le richieste per l'accertamento di idoneità sono inviate al Consiglio superiore che, senza altre indagini, decide.

Abbiamo una casistica molto ampia, ma vorrei sapere se l'intervento del Consiglio superiore sia, nel caso specifico, da configurarsi come un nulla-osta o come un'autorizzazione. Cioè, la dichiarazione di idoneità presuppone che il Consiglio superiore ritenga sicuro il sistema di costruzione e quindi il cittadino possa adottarlo senz'altro, oppure la dichiarazione di idoneità della struttura è solo una autorizzazione rilasciata al cittadino?

Credo sia meglio considerare la dichiarazione di idoneità come un nulla-osta.

La differenza fra nulla-osta e autorizzazione è delicata perché il valore formale è diverso.

A mio parere dovrebbe affermarsi il principio che il cittadino ha il diritto di sperimentare nuovi sistemi di costruzione e che gli organi pubblici possano solo non consentire l'applicazione di questi nuovi sistemi se non li riconoscano idonei. Non è il sistema che vigeva nello spirito della legge fascista, in base al quale era lo Stato che concedeva l'autorizzazione: ciò è molto importante da sottolineare.

**HELPER.** Debbo una certa riconoscenza al relatore che ha indicato esattamente sia la portata tecnica, sia la portata economica, sia la portata giuridica di questo disegno di legge che ha un'importanza molto superiore a quella che forse qualcuno può supporre.

Questo provvedimento, infatti, consente l'applicazione immediata di determinate formule di materiale e strutture che sono di estrema importanza per la nostra economia e che sono consigliate dal progresso tecnico.

La Costituzione stabilisce che ogni legge deve essere approvata dal Parlamento, pur essendo possibile una delega al Governo, che può stabilire, di norme vincolanti per i cittadini. Qui, invece, che cosa si fa? Si attribuisce per legge al Consiglio superiore dei lavori pubblici e alla persona del suo Presidente la possibilità di consentire l'applicazione di nuovi sistemi tecnici, per la constatata impossibilità da parte del Parlamento di decidere in temi tecnici specifici di alta qualificazione con sufficiente celerità, in modo da regolare con rapidità l'applicazione delle nuove norme tecniche alle esigenze moderne.

Per quanto riguarda la preoccupazione relativa al fatto che viene demandato ad un organo consultivo di consentire l'adozione di nuovi sistemi costruttivi e nuovi materiali, credo che essa non abbia motivo di sussistere.

Infatti, che cosa vuol dire la provata idoneità di cui si parla all'articolo 1 del disegno di legge? Che l'idoneità dei nuovi materiali,



delle nuove strutture o delle nuove formule deve essere stata dimostrata con adeguata sperimentazione, che non sarà mai fatta dal Consiglio superiore nella persona del suo Presidente, bensì da un organo specifico: le commissioni speciali del Consiglio superiore delle ricerche, organi *ad hoc*. Ci può essere, a questo proposito una questione di competenze o di collisione di competenze; può darsi che il Consiglio nazionale delle ricerche e le sue commissioni, in modo specifico, non vedano favorevolmente la posizione che sono destinate ad assumere in questo sistema. Però è certo che il Consiglio superiore dei lavori pubblici è largamente rappresentato in tutte le commissioni tecniche del Consiglio nazionale delle ricerche ed è ovvio pensare che il Consiglio superiore dei lavori pubblici e il suo Presidente tengano conto, per consentire l'adozione delle nuove strutture, dell'idoneità dimostrata attraverso il controllo di queste commissioni tecniche specifiche. Penso anche che non si possa prescindere, allorché si approvano le nuove strutture, dalle sperimentazioni tecniche avvenute e maturate in Italia e all'estero sulla loro idoneità.

In altre parole, dobbiamo ammettere la responsabilità del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del suo Presidente, non potendo pensare che venga dichiarata idonea una struttura senza che prima sia stata accertato che essa è stata verificata e sperimentata in sede accademica prima e in sede pratica poi con collaudi adeguati.

A me pare, quindi, che il sistema offra la possibilità al nostro Paese di uscire dall'imbarazzo in cui si è trovato per lunghi anni. Si pensi che la legge fondamentale per le strutture edilizie del 1939 già nel 1941 era dichiarata superata dal professor Giannelli. E oggi, a distanza di 25 anni, questa legge non è stata ancora modificata se non in quei pochi punti, dalla legge 25 novembre 1962, n. 1684.

Compiamo quindi un atto di fiducia nel senso di responsabilità e di preparazione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, che ha già dato prove notevoli in questo senso e compiaciamoci che il Governo, dopo lunghe perplessità e discussioni, abbia proposto una via di uscita, più o meno brillante e discutibile, per consentire che, mentre il progresso cammina, la legislazione sia capace di tenere il passo, senza bloccare con grave danno economico l'applicazione dei risultati del progresso stesso.

Pertanto, a prescindere dalla più o meno perfetta formulazione del disegno di legge, e tenuto anche conto della necessità di sanare

situazioni già in atto, confidiamo che esso abbia la più rapida ed integrale approvazione anche da parte della nostra Commissione.

FORTINI. Per un migliore informazione, vorrei citare l'articolo 16, della legge n. 1684, nel quale è detto che le deroghe a quanto stabilito dagli articoli precedenti vengono concesse dall'ufficio del Genio civile, su parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Quindi, in questo caso, è sempre il Ministero che fa la concessione.

Dico questo riferendomi a quanto accennato dai colleghi, che vi sarebbe cioè una certa contraddizione tra l'articolo 16 della legge n. 1684 ed il disegno di legge sottoposto oggi al nostro esame.

Ad ogni modo, se è urgente dare applicazione alle nuove norme, rinunciamo pure ad introdurre modifiche a questo provvedimento.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

DE' COCCI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Come è stato sottolineato dal relatore, il provvedimento in discussione ha una grande portata, quasi storica, direi, nel campo del progresso delle costruzioni edilizie in Italia. Infatti, il disegno di legge permetterà l'adozione dei sistemi più moderni di edilizia industrializzata e prefabbricata: si pensi che tutto quello che nel settore è stato fatto a Milano, a Torino e altrove non rientrava nelle previsioni di legge.

Conforti la Commissione sapere che l'Assemblea generale del Consiglio superiore dei lavori pubblici, già il 19 dicembre 1963, presenti tecnici come Nervi e Cestelli Guidi, aveva espresso un voto in proposito.

Per quel che concerne la formulazione del provvedimento, debbo dire che al Senato si è svolto un ampio dibattito in proposito, e che alla fine si è arrivati a quella attuale.

Anche il problema delle attribuzioni conferite al presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici ha costituito materia di dibattito.

La cosa va sottolineata, ma molte perplessità possono essere superate. Del resto, debbo far rilevare, per quel che concerne l'attribuzione di compiti diversi da quelli consultivi al Consiglio superiore dei lavori pubblici, che il Presidente del Consiglio superiore è Presidente del Fondo per l'incremento edilizio, ed è a capo del Consiglio centrale del Ministero.

Certo, vi sono i giuristi puri che si preoccupano di ciò, ma ci sono gli ingegneri che si preoccupano di più della funzionalità del sistema e l'onorevole Greggi, che è giurista

ed ingegnere, penso sarà neutrale in proposito.

A mio avviso, il disegno di legge ha una notevole portata in quanto consentirà, attraverso l'adozione dei nuovi sistemi di costruzione, che si pervenga ad un'edilizia moderna, uscendo dallo stato artigianale in cui essa si trova oggi nella maggior parte dei casi.

**PRESIDENTE.** Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1:

« All'articolo 3 della legge 25 novembre 1962, n. 1684, sono aggiunti i seguenti commi:

« Particolari strutture portanti, che non rispondono alle predette caratteristiche, potranno essere ammesse purché di provata idoneità.

La relativa dichiarazione è rilasciata dal Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici su conforme parere dello stesso Consiglio ».

L'onorevole Greggi propone al primo comma un emendamento tendente a sostituire le parole: « saranno ammesse » alle parole: « potranno essere ammesse ». Sempre al primo comma propone inoltre un emendamento sostitutivo delle parole: « di provata idoneità » con le parole: « di sicura idoneità ».

**GREGGI.** Ho proposto il secondo emendamento perché non ritengo si possa parlare di provata idoneità quando l'effettiva idoneità deve ancora essere provata.

Inoltre ritengo che occorra far riferimento al criterio del nullaosta. Perché rimettere la discussione sulla idoneità alla discrezionalità del Consiglio superiore, se, invece, vogliamo introdurre il criterio della responsabilità? Compito del Consiglio superiore è quello di provare l'idoneità delle strutture: una volta intervenuto un giudizio positivo, il privato dovrebbe avere il diritto di adottarle, sua responsabilità, l'adozione di nuove tecniche di costruzione.

**PRESIDENTE.** Onorevole Greggi, non sono stati presentati altri emendamenti. Avrà visto che il relatore ed il sottosegretario hanno rinunciato ai loro emendamenti per non ritardare l'approvazione del disegno di legge.

**GREGGI.** Ritiro gli emendamenti, ma vorrei che il signor Presidente facesse rilevare il significato che voleva avere l'emendamento sostitutivo delle parole: « potranno essere ammesse » con le parole: « saranno ammesse ». Cioè, noi vogliamo innovare il sistema dei rapporti fra lo Stato e chi propone, nella sua responsabilità, l'adozione di nuove tecniche di costruzione.

**PRESIDENTE.** Non posso fare quel che ella mi chiede, onorevole Greggi. Ella potrà formulare un ordine del giorno in proposito che sarà sottoposto alla Commissione.

Pongo in votazione l'articolo 1, di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2:

All'articolo 10 della legge 25 novembre 1962, n. 1684, sono aggiunti i seguenti commi:

« Oltre i sistemi costruttivi previsti nel secondo e nell'undicesimo comma del presente articolo ne sono ammessi altri, purché di provata idoneità con particolare riguardo alle azioni sismiche, tenute presenti, di volta in volta, le caratteristiche del sottosuolo.

La relativa dichiarazione d'idoneità è rilasciata dal Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici su conforme parere dello stesso Consiglio ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 3:

« La prima parte del primo comma dell'articolo 12 della legge 25 novembre 1962, n. 1684, è sostituita dalla seguente:

« Nei calcoli di stabilità degli edifici con intelaiatura in cemento armato o metallica, ovvero eseguiti con i sistemi costruttivi di cui al secondo comma dell'articolo 3, o di quelli ammissibili ai sensi del primo comma dell'articolo 9 si debbono considerare le seguenti forze agenti sulle strutture resistenti dell'edificio ».

La prima parte del decimo comma dello stesso articolo 12 è sostituita dalla seguente:

« Nei calcoli di stabilità degli edifici con intelaiatura di cemento armato o completamente metallica, ovvero eseguiti con i sistemi costruttivi di cui al secondo comma dell'articolo 9 escluse le costruzioni non intelaiate, si debbono considerare le seguenti forze agenti sulle strutture resistenti dell'edificio ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Gli onorevoli Greggi, Helfer e Ripamonti hanno presentato il seguente ordine del giorno:

La Commissione dei lavori pubblici della Camera dei deputati,

auspica

che nell'attuazione dell'articolo 1 del disegno di legge n. 1695, il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il suo Presidente tengano in

considerazione, nel riconoscimento di idoneità di nuove strutture portanti, esclusivamente elementi di natura tecnica in ordine alla sicurezza, senza altre valutazioni discrezionali.

DE' COCCI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Pur ritenendo il contenuto dell'ordine del giorno assolutamente ovvio, il Governo dichiara di accettarlo.

PRESIDENTE. Avverto che il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

**Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Mosca e Baroni: Norme relative ai piani regolatori generali di Longarone e Castellavazzo (1689).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Mosca e Baroni: « Norme relative ai piani regolatori generali di Longarone e Castellavazzo ».

La V Commissione ha espresso parere favorevole a condizione che vengano individuate le maggiori spese che essa implica e che la relativa copertura possa essere assicurata dagli stanziamenti disposti dalla legge 4 novembre 1963, n. 1457.

MOSCA, *Relatore*. Chiedo che la discussione della proposta di legge venga rinviata fino a domani pomeriggio per mettere a punto taluni emendamenti già elaborati, ma che debbono essere ancora perfezionati.

PRESIDENTE. La Commissione potrebbe discutere questo provvedimento domani pomeriggio.

BUSETTO. Oggi nel pomeriggio, potremmo concordare un testo emendato e domani discutere il provvedimento.

RIPAMONTI. Trattandosi di una proposta di legge di una certa importanza, sarebbe necessario esaminare attentamente il problema.

PRESIDENTE. Mi sembra che gli onorevoli colleghi concordino sulla proposta di rinvio della discussione a domani. Pertanto la discussione è rinviata.

**Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Sullo ed altri: Nuove disposizioni per accelerare la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dal terremoto dell'agosto 1962 (1614).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Sullo, D'Arezzo, Valiante, Lettieri, Amodio: « Nuove disposizioni per

accelerare la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dal terremoto dell'agosto 1962 ».

La Commissione del bilancio aveva chiesto in data 13 ottobre 1964, un rinvio della discussione per poter esprimere il proprio parere. Questa mattina la Commissione stessa ha esaminato il provvedimento, esprimendo parere favorevole. Pertanto, quella richiesta di rinvio deve considerarsi decaduta.

Invito quindi il Relatore, onorevole Brandi, a svolgere la sua relazione.

BRANDI, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la proposta di legge dell'onorevole Sullo e di altri è, a mio avviso, meritevole di accoglimento, in considerazione delle alte finalità cui si ispira, mirando ad integrare e a migliorare le disposizioni di legge emanate in seguito al terremoto del 1962 che colpì il Sannio e l'Irpinia.

Lo stesso recente convegno degli amministratori locali in uno dei centri colpiti — Ariano Irpino — ha fatto il punto della situazione e, con molta obiettività, si è pervenuti alla conclusione che la stasi nel già lento cammino verso il rinascere di quelle zone, è dovuto a carenze amministrative e di carattere legislativo.

Da queste esigenze trae origine la responsabile, giusta, proposta di legge in discussione, la quale, partendo da valutazioni emerse nell'applicazione delle leggi 5 ottobre 1962, n. 1431 e 4 novembre 1963, n. 1465, e della nuova situazione congiunturale, propone adeguati rimedi, ed in sostanza l'estensione alle zone del Sannio e dell'Irpinia delle provvidenze disposte per la ricostruzione della zona del Vajont.

A mio parere, la richiesta ha un profondo significato umano: è un legittimo diritto di quelle popolazioni del sud di vedersi trattate alla pari di quelle di altre zone d'Italia. Come il legislatore ha, giustamente, provveduto — adeguandosi ai tempi — a migliorare con legge 31 maggio 1964, n. 357, le prime disposizioni per la ricostruzione della zona del Vajont portando gli stanziamenti da cinque a nove miliardi, così oggi analoghi benefici debbono essere estesi alle zone del Sannio e dell'Irpinia.

Il provvedimento in esame consta di dieci articoli. Il primo e il secondo prevedono l'estensione anche alle zone terremotate dell'Irpinia e del Sannio dei benefici nella misura prevista per la ricostruzione e la rinascita della zona del Vajont.

L'articolo 3 prevede che la demolizione e lo sgombrò dei materiali sulle aree vengano assunti a totale carico dello Stato, modifican-

do su questo punto la legge precedente del 1962.

L'articolo 4 concerne la ricostruzione dei fabbricati rurali.

L'articolo 5 pone a totale carico dello Stato — come stabilito nella legge per il Vajont — le opere di riparazione e ricostruzione di una vasta categoria di edifici pubblici, prima a carico dello Stato solo nella misura di un contributo del 20 per cento.

L'articolo 6 ha lo scopo di snellire le pratiche mediante la creazione di un ufficio speciale della Cassa per il Mezzogiorno presso il Provveditorato alle opere pubbliche di Napoli.

Con l'articolo 7 si autorizza il Ministero dei lavori pubblici a sostituirsi ai comuni per le espropriazioni delle aree ricadenti nei piani di zona, di cui agli articoli 20 e 21 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431.

L'articolo 8 stabilisce per i fabbricati riparati l'esenzione per quindici anni all'imposta sui fabbricati.

L'articolo 9 dispone l'applicabilità del provvedimento agli edifici non ancora ultimati alla data di entrata in vigore della legge 31 maggio 1964, n. 357.

Infine l'articolo 10 stabilisce il termine entro il quale gli interessati possono chiedere i benefici previsti nel provvedimento.

Il Ministero dei lavori pubblici sembra che in linea di massima consenta su questo provvedimento. Vi sarebbero soltanto alcuni emendamenti di natura tecnica che potrebbero essere discussi in seno ad un Comitato ristretto. La Commissione quindi potrebbe riunirsi domani sera per l'esame degli articoli, e spero per approvare questa proposta di legge che in sostanza pone sullo stesso piano i cittadini del nord e del sud.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione generale.

**AMENDOLA PIETRO.** Siamo favorevoli alla proposta del relatore di costituire un Comitato ristretto che si riunisca entro breve termine affinché il provvedimento possa essere sollecitamente approvato dalla Commissione in sede legislativa.

Dichiaro subito che rinuncio ad intervenire in sede di discussione generale, riservandomi di dire alcune cose in sede di Comitato ristretto e altre in sede di dichiarazione di voto finale; ma dichiaro fin d'ora che sono favorevole alla proposta di legge, sia pure con l'augurio che in sede di Comitato ristretto si giunga a formulare alcuni emendamenti

aggiuntivi — non sostitutivi — che possano rendere più ampia ed efficace la portata del provvedimento.

Sono favorevole, ovviamente, perché il progetto di legge riprende — e in alcuni casi va oltre — le proposte già avanzate dalla nostra parte politica in occasione della discussione dei precedenti provvedimenti, proposte però a suo tempo respinte dall'onorevole Sullo, allora Ministro dei lavori pubblici.

Devo però esprimere il vivissimo rammarico del nostro gruppo nei riguardi dell'onorevole Presidente perché non è stata posta all'ordine del giorno della nostra Commissione la proposta di legge n. 1511, presentata dagli onorevoli Villani e Mariconda e da me, e che è stata presentata prima di quella oggi in discussione. Sarebbe opportuno abbinare la discussione delle due proposte di legge, come è anche stato fatto dalla Commissione del Bilancio, chiamata ad esprimere un parere su di esse.

Il nostro è un rammarico cocente, giacché qui si tratta di un caso specifico di applicazione della legge dei due pesi e delle due misure; e non v'è ombra di equivoco in quel che affermo, dato che ho già dichiarato di essere favorevole alla proposta di legge di cui primo firmatario è l'onorevole Sullo.

La proposta di legge n. 1511, infatti, è stata assegnata alla Commissione in sede referente, mentre la proposta di legge dell'onorevole Sullo è stata assegnata alla Commissione in sede legislativa.

Aggiungo che per la proposta di legge oggi in discussione non sorge problema della copertura della spesa perché si fa capo alla legge di bilancio. Ciò significa che, estendendo la sfera di applicazione della legge originaria vi è tuttavia, almeno formalmente, una disponibilità di fondi assicurata per un buon numero di esercizi.

Ma identica situazione si verifica per la proposta di legge n. 1511: vi è stato evidentemente un trattamento di speciale favore nei riguardi della proposta di legge dell'onorevole Sullo, presentata il 1° settembre e già il 7 settembre stampata e distribuita: c'è stato quindi un trattamento di marcato disfavore nei confronti della nostra proposta di legge.

Comunque, chiedo formalmente, a nome del mio gruppo, che la proposta di legge n. 1511 venga posta all'ordine del giorno della nostra Commissione.

**PRESIDENTE.** Onorevole Amendola, le proposte e i disegni di legge vengono assegnati alle Commissioni in sede legislativa o

in sede referente dall'Assemblea. Alla nostra Commissione sono pervenute le due proposte di legge una assegnata in sede legislativa e l'altra in sede referente. Da ciò deriva una impossibilità di discussione congiunta dei due provvedimenti.

Avremmo potuto iscrivere all'ordine del giorno in sede referente la proposta di legge n. 1511 e chiederne in quella occasione la assegnazione in sede legislativa e quindi procedere eventualmente ad una discussione congiunta. Altro non avremmo potuto fare.

È certo un modo un pò disinvolto quello che alla propone, di osservanza delle norme regolamentari.

**SULLO.** Desidero innanzi tutto ringraziare il relatore, onorevole Brandi, per la sua relazione così sintetica, ma precisa; e desidero anche ringraziare l'onorevole Amendola per l'adesione, anche a nome del suo gruppo, alla proposta di legge da me presentata.

Naturalmente, mi sembra che la proposta di costituire un Comitato ristretto per potere accelerare l'approvazione della proposta di legge meriti di essere accolta. E, a questo proposito, vorrei raccomandare la massima celerità possibile. Infatti, dal momento che gli interessati sanno che il Parlamento sta per approvare una nuova legge che li riguarda, si verifica sostanzialmente un rallentamento dell'opera di ricostruzione, in attesa di conoscere quelle che saranno le nuove provvidenze. Pertanto, ogni giorno guadagnato, sarà di estrema importanza ai fini dell'applicazione di questo provvedimento.

Vorrei, molto cortesemente, raccogliere una certa critica rivoltami dall'onorevole Amendola. Egli ritiene di poter ironizzare sul fatto che ho presentato adesso una proposta di legge che contiene provvidenze sulle quali non ho consentito quando ero ministro dei lavori pubblici. Intanto debbo far rilevare che un ministro agisce a nome dell'intero Governo; in secondo luogo, i ministri della spesa debbono sempre trovare un concerto con quelli del bilancio e del tesoro. Invece, quando come deputato, presento una proposta di legge, con essa impegno me stesso e quelli che con me la firmano, spettando poi al Governo l'accettazione o meno di certe tesi.

Quando, come ministro dei lavori pubblici, ho presentato dei disegni di legge, questi non erano la espressione integrale di tutto quello che si poteva proporre, bensì l'espressione della trattativa, sempre faticosa, tra un ministro della spesa e un ministro dell'entrata. Cosicché, i disegni di legge erano la

espressione della volontà del Governo, anche se il Ministro Sullo ne era il presentatore.

Desidero aggiungere che mi sono trovato ad essere un ministro dei lavori pubblici che si doveva occupare delle zone del suo collegio elettorale. Ebbene, ho cercato di fare in modo che i benefici per quelle zone non fossero superiori a quelli stabiliti per altre zone d'Italia ugualmente colpite da catastrofi, altrimenti mi avreste accusato di elettoralismo.

Non essendo più ministro dei lavori pubblici e avendo la Camera e il Senato approvato dei provvedimenti recanti più vaste provvidenze per altre zone, il mio scrupolo è venuto meno e, come deputato, mi è parso opportuno, proprio in base a quei criteri di perequazione che sempre debbono sussistere, di presentare la presente proposta di legge, che introduce per le zone terremotate dell'Irpinia e del Sannio provvidenze nella stessa misura di quelle già disposte per la zona del Vajont.

Quindi, la prima giustificazione è di metodo, ma la seconda è sostanziale. Non ho nessuna difficoltà a fare l'autocritica, quando la debbo fare, perchè credo che fare l'autocritica per un cristiano significa fare l'esame di coscienza. Voi marxisti usate un altro termine, ma è un atto positivo: chi sbaglia, lo deve riconoscere. E, quindi, se dovessi fare l'autocritica su ciò che mi parrebbe di aver sbagliato, lo farei tranquillamente.

Concludendo, vorrei dire che, se fosse possibile convocare il Comitato ristretto oggi stesso, domani la proposta di legge potrebbe essere di nuovo posta all'ordine del giorno della Commissione e, spero, approvata.

**HELPER.** Si è detto che non esiste nessuna difficoltà formale in ordine alla copertura dei nuovi oneri che deriveranno dall'applicazione del provvedimento. Per ragioni pratiche e concrete, vorremmo sapere se esistono o no difficoltà di copertura della spesa non di ordine formale, ma proprio per quanto riguarda la disponibilità dei mezzi finanziari.

**PRESIDENTE.** Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

**DE' COCCI, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.** Prima di tutto desidero dichiarare che sono a disposizione della Commissione per la più sollecita approvazione di questa proposta di legge che riveste particolare importanza ed urgenza. A questo proposito non ho che da rimettermi integralmente a quanto è stato detto dal proponente, dal relatore e dagli onorevoli colleghi che hanno dato la loro adesione al provvedimento.

Per quanto riguarda il problema di copertura della spesa, questo formalmente non sussiste perché si fa fronte agli oneri derivanti dalla proposta di legge in esame con i fondi che sono stati già stanziati. Quando, e sarà certamente fra molto tempo perché purtroppo si tratta di procedure lente e complesse, questi fondi dovessero rilevarsi inadeguati, allora si affronterà il problema finanziario. In questo senso si è avuto uno scambio di vedute fra il ministero dei lavori pubblici ed i ministeri del tesoro e del bilancio ed è su questa base che la Commissione del bilancio ha espresso il proprio parere favorevole.

PRESIDENTE. Il Relatore ha proposto di rinviare la discussione degli articoli e di costituire un Comitato ristretto per esaminare gli emendamenti preannunciati e predisporre un testo da sottoporre alla Commissione.

Pongo in votazione questa proposta.

(È approvata).

Desidero far presente, data anche l'unanimità di consensi che questa proposta ha ottenuto, l'opportunità che questo Comitato ristretto sia formato di poche persone in quanto si dovrebbe agire con una certa sollecitudine.

Comunico che il Comitato ristretto sarà composto, oltre che da me e dal relatore onorevole Brandi, dai deputati, Amendola Pietro, Curti Ivano, Di Nardo, Guarra e Taverna e dal primo firmatario della proposta di legge, onorevole Sullo.

Il seguito della discussione della proposta di legge è, quindi, rinviato.

### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge n. 1695, oggi esaminato.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

« Integrazioni della legge 25 novembre 1962, n. 1684, concernente provvedimenti per l'edilizia con particolari prescrizioni per le zone sismiche » (1695):

Presenti e votanti . . . . .	25
Maggioranza . . . . .	13
Voti favorevoli . . . . .	24
Voti contrari . . . . .	1

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Alessandrini, Alessi Catalano Maria, Amendola Pietro, Baroni, Beragnoli, Brandi, Busetto, Calvetti, Cavallaro Francesco, Cianca, Colombo Renato, Corghi Vincenzo, Degan, Di Nardo, Fortini, Guariento, Guarra, Helfer, Lusoli, Mosca, Napolitano Luigi, Ripamonti, Russo Vincenzo Mario, Taverna, Terranova Corrado.

**La seduta termina alle 11,50.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Dott. ANTONIO MACCANICO

---

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI